

Verbale di Accordo del 12/4/2010

In data 12 aprile 2010, si sono incontrati

AMT S.p.A., nelle persone dei Signori:

B. Sessarego - F. O. Rossignolle – D. Diaz – I. Toso – I. Miliotti

FERROVIA GENOVA CASELLA S.r.l. nelle persone della Signora:

M. N. Raggio

e

la O.S. UGL, nelle persone dei Signori:

L. Lagomarsino – M. Pizzatti – A. Donniaquio

Premesso che:

- con bando di gara pubblicato in data 11 agosto 2009, la Regione Liguria ha avviato la «Procedura aperta per l'assegnazione dei servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea ferroviaria Genova – Casella»;
- nel corso della Procedura la Regione Liguria ha chiarito che in caso di assegnazione è possibile per l'impresa affidataria la costituzione di una società appositamente dedicata purché siano rispettati i vincoli previsti dalla normativa e dalla documentazione di gara;
- con decreto n. 258 in data 18 febbraio 2010 del Dirigente del Settore Amministrativo Generale della Regione Liguria è stata disposta l'aggiudicazione della procedura a favore di AMT S.p.A.;
- con comunicazione in data 1 marzo 2010 prot. n. PG/2010/33586 la Regione Liguria ha incaricato Ferrovia Genova Casella S.r.l., in qualità di Gestore uscente, di predisporre, d'intesa con AMT S.p.A., la bozza della documentazione necessaria per dare esecuzione, mediante un atto assimilato ad un contratto di cessione di azienda, ai trasferimenti e ai subentri previsti dal Capitolato di Gara e, in particolare, dagli articoli 10, 11, 12, 13 e 15.
- in data 4 marzo 2010 AMT S.p.A. e Ferrovia Genova Casella S.r.l. hanno comunicato per iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. 428/1990, a tutte le OO.SS. riconosciute l'intenzione di trasferire dalla Ferrovia Genova Casella S.r.l. ad A.M.T. S.p.A., direttamente o a mezzo di una società a responsabilità limitata da essa interamente detenuta, l'azienda relativa alla gestione del servizio di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea ferroviaria Genova – Casella.
- in data 10 marzo e 11 marzo u.s. le OO.SS. riconosciute hanno richiesto un incontro congiunto con le aziende cedente e cessionaria ai sensi della suddetta normativa.

Considerato che:



- stante l'applicazione del CCNL Autoferrotranvieri per il personale di entrambe le aziende, il contesto normativo e retributivo di AMT S.p.A. e Ferrovia Genova Casella S.r.l. differisce sostanzialmente con particolare riferimento agli istituti normativi e retributivi derivanti dalla contrattazione di secondo livello.
- il processo di omogeneizzazione del trattamento normativo/retributivo richiede per il personale non dirigente di cui all'allegato 1), proveniente da Ferrovia Genova Casella S.r.l., un percorso di acquisizione graduale di alcuni istituti aziendali presenti in AMT S.p.A..

Si conviene quanto segue.

1) Trattamento economico del personale

Il personale proveniente da Ferrovia Genova Casella S.r.l. di cui agli elenchi allegati (cfr. All. 1 - 2) verrà assunto in A.M.T. S.p.A. dal 16 aprile 2010. Al personale di cui all'All. 1) verrà applicato il CCNL autoferrotranvieri. Verranno altresì applicati i trattamenti sotto indicati, vigenti in A.M.T. S.p.A, secondo la seguente progressione:

- a) a partire dal primo periodo di paga successivo al **6° mese** dall'assunzione:
- Premio Qualità e Reddittività (PQR) ex A.A. 3/5/2007, in quota parte annuale, per la parte di competenza a partire dall'anno 2010.
 - Premio Annuo ex Accordo Produttività 21/6/1996, ad assorbimento del premio annuale attualmente percepito.
 - Premio di Risultato (PDR) ex Accordo Produttività 20/07/2000, ad assorbimento della "indennità di presenza" attualmente percepita dal personale in forza presso Ferrovia Genova Casella.
 - Indennità integrativa mensile ex A.A. 18/12/1979 (art. 25 T.U.)
 - C.A.U. ex art. 24/7/1996 (art. 19 T.U.) ad assorbimento della analoga voce retributiva attualmente percepita.
- b) a partire dal primo periodo di paga successivo al **18° mese** dall'assunzione:
- Indennità di presenza ex A.A. 8/7/08
- c) a partire dal primo periodo di paga successivo al **42° mese** dall'assunzione:
- 50% della nuova indennità di produttività giornaliera ex A.A. 24/7/1996 (art. 37 T.U.)
- d) a partire dal primo periodo di paga successivo al **54° mese** dall'assunzione:
- il restante 50% della nuova indennità di produttività giornaliera ex A.A. 24/7/1996 (art. 37 T.U.)
- e) a partire dal primo periodo di paga successivo al **66° mese** dall'assunzione:
- Produttività mensile 90/93 ex A.A. 15/11/1991 (art. 27 T.U.)
 - Premio giornaliero ex Accordo Produttività 21/6/1996

Vengono confermate le indennità di carica esistenti presso Ferrovia Genova Casella S.r.l., con esclusione dell'applicazione dell'art. 22 ("Indennità di carica") e dell'art. 50 ("Sistema riconoscimenti") del Testo Unico degli Accordi Aziendali AMT.

Per quanto concerne il TFR e le ferie residue del personale assunto in AMT S.p.A. proveniente da Ferrovia Genova Casella S.r.l. di cui all'elenco allegato (cfr. All. 1- 2) fa fede l'art. 10 del Capitolato di Gara allegato al presente accordo (All. 3).

Al personale assunto in AMT S.p.A. proveniente da Ferrovia Genova Casella S.r.l. di cui all'elenco allegato (cfr. All. 1) saranno riconosciuti i seguenti trattamenti: Cassa Depositi e Prestiti, CRAL e massa vestiario.

Il personale proveniente da Ferrovia Genova Casella s.r.l. verrà munito di tessera aziendale di riconoscimento.

Con riferimento al contributo per il CRAL, AMT S.p.A. verserà quanto attualmente corrisposto da Ferrovia Genova Casella S.r.l..

Relativamente alla mensa rimangono vigenti gli accordi esistenti presso Ferrovia Genova Casella S.r.l., con riserva di successivo riesame.

2) Trattamento normativo del personale

Al personale assorbito in AMT S.p.A. proveniente da Ferrovia Genova Casella S.r.l. di cui all'elenco allegato (cfr. All. 1) viene confermata la normativa di formazione dei turni del personale esistente presso Ferrovia Genova Casella S.r.l., l'orario di lavoro e il numero di riposi annui oggi fruito.

AMT S.p.A. e le OO.SS. si incontreranno, entro 30 gg. dalla data di acquisizione del servizio, per esaminare gli aspetti organizzativi e gestionali relativi al servizio Ferrovia Genova Casella con particolare riferimento alla materia orario e turni di lavoro del personale di esercizio.

Qualora il personale di cui all'elenco precedente venga inserito, temporaneamente o definitivamente, in attività di trasporto pubblico gestite da AMT S.p.A., lo stesso opererà sui turni previsti dalla normativa AMT vigente e col numero di riposi acquisito dal personale aziendale.

Al personale trasferito in AMT S.p.A. da Ferrovia Genova Casella S.r.l. si applicherà quanto previsto dall'art. 10 del Testo Unico degli accordi aziendali in materia di avanzamenti e promozioni.

Resta inteso che, qualora al termine della scadenza del presente appalto, oggi assegnato ad A.M.T. S.p.A., la gestione del servizio di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, sulla linea ferroviaria Genova - Casella, venisse affidata ad un diverso gestore, tutto il personale trasferito da Ferrovia Genova Casella S.r.l. ad AMT S.p.A. alla data del 16 aprile 2010, nonché il personale eventualmente assunto successivamente per far fronte a specifiche esigenze del servizio oggetto dell'appalto, verrà ceduto al gestore entrante.

Al Dirigente di cui all'allegato 2) continuerà ad essere applicata la disciplina contrattuale e normativa in essere fatti salvi eventuali diversi successivi accordi secondo quanto consentito dall'art. 2112 c.c.

3) Svolgimento delle attività lavorative

Il personale proveniente da Ferrovia Genova Casella S.r.l. potrà essere utilizzato anche nell'ambito delle unità produttive, impianti o direzione di AMT S.p.A., sulla base delle proprie esigenze organizzative, previo accordo con le OO.SS. 

Fatto salvo il trattamento economico e normativo relativo al personale trasferito, nonché il percorso retributivo previsto al precedente punto 1), AMT S.p.A. si riserva di valutare l'inserimento del personale inquadrato con profili professionali apicali nelle posizioni organizzative che in futuro si rendessero disponibili in organigramma.



All'eventuale inserimento in una posizione organizzativa aziendale corrisponderà l'erogazione di quanto previsto dagli artt. 22 e 50 del Testo Unico aziendale.

AMT S.p.A. utilizzerà il personale di esercizio nelle residenze di lavoro oggi assegnate.

4) Obblighi concernenti il personale addetto al servizio

Qualora nell'arco del contratto di affidamento si verificano uscite del personale trasferito da Ferrovia Genova Casella S.r.l., AMT S.p.A. si riserva di valutarne la sostituzione sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio, con eventuale possibilità di assunzione di personale in AMT S.p.A., divisione Ferrovia Genova Casella, alle condizioni economiche e normative previste dal presente accordo, previo confronto con le OO.SS.

5) Clausola di salvaguardia

Con riferimento al trattamento economico di cui al punto 1), resta inteso che in caso di errori materiali od eventuali involontarie omissioni, le parti si rincontreranno per gli aggiornamenti necessari.

La O.S. considera esperita la procedura di cui all'art. 47 della Legge 428/90.

L'accordo acquisirà efficacia con la sottoscrizione del Contratto di Servizio con la Regione Liguria e l'acquisto del ramo d'azienda della Ferrovia Genova Casella s.r.l.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per A.M.T. S.p.A.

Per la O.S. UGL:

Per Ferrovia GENOVÀ - CASELLA S.r.l.

**PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
DELLA FERROVIA GENOVA CASELLA S.R.L. AL 31/03/2010**

Nominativo dipendente	Parametro retributivo	Qualifica contrattuale
Andorno Alberto	250	Capo Unità org. Tecnica
Aristarco Cosimo	183	Macchinista
Baldoni Sara	193	Specialista amm.vo
Boragine Stefano	140	Operatore qualificato
Cademartori Ermanno	170	Operatore tecnico
Cambiaso Francesco	170	Operatore tecnico
Campi Remo	140	Operatore qualificato
Cantelli Marco	250	Capo Unità org. Tecnica
Cantoni Maurizio	140	Operaio qualificato
Capanna Mirco	140	Operatore qualificato
Caputo Guerino Claudio	153	Macchinista
Centanaro Maurizio	170	Operatore tecnico
Cortella Marina	175	Collaboratore ufficio
Cosso Remo	205	Capo unità tecnica
Costa Francesco	193	Capo stazione
D'Izzia Carmelo	158	Capo Treno
Doglioli Loredana	250	Resp. Unità Amm.va
Ducco Diego	250	Resp. Unità Amm.va
Frisione Elio	165	Capo Treno
Garrò Diego Nicola	140	Capo Treno
Merello Angelo	140	Operatore qualificato
Mirauda Patrizio	193	Capo stazione
Moiso Angelo	130	Operatore di manut.
Mumolo Vito	140	Capo Treno
Niccolini Walter	165	Macchinista
Parodi Giuseppe	170	Operatore tecnico
Pastorino Sergio	210	Coord.re ferroviario
Pedemonte Paola	193	Specialista amm.vo
Poggi Nicola	153	Macchinista
Ricci Diego	205	Capo unità tecnica
Risso Maurizio	188	Capo operatori
Rossi Bruno	190	Macchinista
Rusnighi Corrado	140	Capo Treno
Rusnighi Marco	153	Macchinista
Sardo Giorgio	250	Capo Unità org. Tecnica
Usai Sergio	205	Capo unità tecnica
Valenti Popita Matteo	140	Capo Treno
Viotti Paola	205	Coord. Ufficio
Visca Agostino	188	Capo operatori
Volpi Diego	140	Operatore qualificato
Zeni Andrea	170	Operatore tecnico


Al. 1

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including names like 'D. P.', 'M. P.', 'G. M.', 'U.', 'R.', 'G.', and 'A. M.', arranged horizontally across the bottom of the page.

**PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE
DELLA FERROVIA GENOVA CASELLA S.R.L. AL 31/03/2010**

Gassani Paolo

Dirigente

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, including some that are highly stylized and others that are more legible. There are approximately 10 distinct signatures.

All. 2

forniti dalla Regione Liguria. In caso contrario sarà applicata la penale di cui all'articolo 16, comma 9, del Contratto.


ART.9 – RIDUZIONE E SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1. L'eventuale riduzione dei servizi ferroviari programmati non coperta da servizi sostitutivi comporterà la riduzione del corrispettivo in misura proporzionale, nonché l'applicazione della penale come definito all'articolo 16, comma 3, del Contratto.
2. In caso di sospensione dei servizi da parte dell'Impresa affidataria per cause differenti da quelle previste al precedente articolo 8, l'Ente affidante procederà a diffidare per iscritto l'Impresa stessa assegnandole un congruo termine per adempiere ripristinando il servizio, decorso inutilmente il quale il Contratto si dovrà ritenere risolto di diritto, con escussione totale della garanzia fideiussoria e risarcimento del danno; in questo caso la Regione Liguria potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Impresa affidataria, avvalendosi di altre aziende per l'esecuzione d'ufficio del servizio, nel rispetto della vigente normativa e con rivalsa sull'Impresa affidataria per le spese sostenute.
3. Per il periodo di sospensione del servizio verrà applicata la riduzione del corrispettivo in misura proporzionale nonché la penale, come indicato all'articolo 16, comma 3, del Contratto per il caso di mancato rispetto dei volumi quantitativi di servizio, oltre all'eventuale maggiore danno.
4. In ogni caso i servizi resi non potranno essere inferiori a 140.000 treni*km annui; nel caso in cui le riduzioni/sospensioni dei servizi superino il limite di 28.000 treni*km annui il Contratto sarà risolto di diritto, come previsto all'articolo 17, comma 3, del Contratto stesso.
5. Con l'eccezione del mancato versamento per un periodo superiore a 9 mesi da parte dell'Ente affidante dei corrispettivi previsti, l'Impresa affidataria non potrà invocare l'inadempimento di alcun altro obbligo contrattuale da parte della Regione quale causa di sospensione dei servizi.

ART.10 – OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. L'Impresa affidataria deve assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio, secondo quanto previsto nel programma di esercizio e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti. In particolare quale numero minimo dei lavoratori in organico per tutta la durata dell'affidamento è individuato quello in forza presso il Gestore uscente alla data del **31.03.2010.**
2. L'Impresa affidataria si impegna a prendere in carico per tutta la durata dell'affidamento il personale dipendente non dirigente del Gestore uscente, ai sensi del Regio Decreto n.148 del 1931, dell'articolo 2112 del Codice Civile nonché dell'articolo 10 della l.r. n.31/98.
3. A tale proposito l'Allegato n.4 individua la consistenza del personale dipendente non dirigente in servizio alla data del 31.12.2008 suddiviso per mansione e qualifica, con indicazione del parametro retributivo, dell'anzianità di servizio e del

Per accettazione: Timbro e Firma _____



Fondo TFR maturato alla medesima data per ogni dipendente; l'Allegato n.5 riporta l'ammontare del costo annuo complessivo relativo al 2008 per il personale dipendente non dirigente e l'importo complessivo del Fondo TFR accantonato al 31.12.2008.

4. L'elenco nominativo del personale oggetto di trasferimento dal Gestore uscente all'Impresa affidataria, con gli eventuali aggiornamenti, sarà comunicato dalla Regione Liguria all'Impresa affidataria almeno 30 giorni prima dell'inizio del servizio.
5. In particolare l'Impresa affidataria, previo accordo sindacale, è tenuta ad assumere il personale dipendente di cui al comma precedente attraverso la cosiddetta procedura di "passaggio diretto" ovvero senza alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro e con l'accollo del debito relativo al Fondo TFR accantonato alla data del 31.12.2009, **comprensivo della quota relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010**, ed a tutti gli altri oneri conseguenti al trasferimento del personale, a fronte del corrispettivo dovuto per i beni e le rimanenze del Gestore uscente - secondo quanto previsto al successivo articolo 13 - e per la parte residua a fronte delle risorse previste al precedente articolo 5, comma 1, lettera a).
6. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e di applicare a tutto il personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri ed i Contratti Decentrati che disciplinano, tra l'altro, lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio.
7. L'Impresa affidataria, inoltre, deve garantire a tutto il personale dipendente il mantenimento dei Contratti di Settore allegati al C.C.N.L. e dei Contratti Decentrati vigenti con il Gestore uscente; in particolare per ogni dipendente dovrà essere mantenuta la medesima tipologia di contratto a tempo indeterminato, nonché il parametro retributivo in essere alla data del **31.03.2010**.
- 8.** E' a carico dell'Impresa affidataria ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti. In particolare l'Impresa affidataria è tenuta a versare in un apposito Fondo vincolato il TFR relativo ai dipendenti, compreso quello accantonato alla data del **31.03.2010, ovvero a stipulare un'apposita fideiussione.**
9. Il personale preposto ai servizi di guida e di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con gli utenti dovrà indossare la completa divisa aziendale ed essere munito di tessera di riconoscimento visibile al pubblico, nella quale siano riportati gli estremi di identificazione aziendale.

ART.11 - OBBLIGHI CONCERNENTI IL PARCO MEZZI

1. Il materiale rotabile necessario per l'effettuazione delle attività di trasporto oggetto dell'affidamento è concesso in uso all'Impresa affidataria da parte della Regione Liguria a far data dall'inizio del servizio per un periodo corrispondente alla durata del Contratto oggetto del presente Capitolato. A tal fine l'Allegato n.6 riporta l'elenco del materiale rotabile oggetto di concessione. Le condizioni relative a tale concessione sono indicate nell'Allegato n.7.

Per accettazione: Timbro e Firma _____





10

